



Comune di Calasetta
Provincia di Carbonia-Iglesias

**Regolamento per la disciplina
dell'imposta unica comunale**

**Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 8 del
23.05.2014 modifica
delibera
n.24 del 18.07.2014
modifica delibera
n. 16 del 03.07.2015
modifica delibera
n. 10 del 05.07.2016**

Indice

Capo I La disciplina dell'imposta unica comunale

Capo I - La disciplina dell'imposta unica comunale.....	4
Articolo 1.....	4
Articolo 2.....	4
Capo II - L'imposta municipale propria.....	4
Articolo 3.....	4
Articolo 4.....	5
Articolo 5.....	6
Articolo 6.....	8
Articolo 7.....	8
Articolo 8.....	8
Articolo 9.....	11
Articolo 10.....	12
Articolo 11.....	13
Articolo 12.....	14
Articolo 13.....	14
Articolo 14.....	16
Articolo 15.....	16
Articolo 16.....	17
Capo III - La tassa sui rifiuti	18
Articolo 17.....	18
Articolo 18.....	18
Articolo 19.....	20
Articolo 20.....	20
Articolo 21.....	20
Articolo 22.....	20
Articolo 23.....	23
Articolo 24.....	24
Articolo 25.....	24
Articolo 26.....	26
Articolo 27.....	26

<i>Articolo 28.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 29.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 30.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 31.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 32.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 33.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 34.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 35.....</i>	<i>31</i>
<i>Capo IV- Il tributo per i servizi indivisibili</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 36.....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 37.....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 38.....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 39.....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 40.....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 41.....</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 42.....</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 43.....</i>	<i>34</i>
<i>Articolo 44.....</i>	<i>35</i>
<i>Capo V- Disciplina comune</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 45.....</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 46.....</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 47.....</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 48.....</i>	<i>37</i>
<i>Articolo 49.....</i>	<i>37</i>
<i>Articolo 50.....</i>	<i>37</i>
<i>Articolo 51.....</i>	<i>38</i>
<i>Articolo 52.....</i>	<i>39</i>
<i>Articolo 53.....</i>	<i>39</i>
<i>Articolo 54.....</i>	<i>40</i>
<i>Articolo 55.....</i>	<i>40</i>
<i>Articolo 56</i>	<i>40</i>
<i>Allegato1</i>	<i>41</i>
<i>Allegato 2</i>	<i>42</i>

Capo I
La disciplina dell'imposta unica comunale

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 dal comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel territorio del Comune di Calasetta nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Presupposto e composizione dell'imposta unica comunale

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Capo II

L'imposta municipale propria

Articolo 3

Presupposto dell'imposta municipale propria

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

Articolo 4

Esclusioni dall' imposta municipale propria

1. *L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definiti al successivo articolo 5 del presente regolamento.*

2. *Non godono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.*

3. *L'imposta municipale propria non si applica, altresì:*

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.*

4. *L'imposta municipale propria non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola. Ai fini del periodo precedente si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:*

- a) alla protezione delle piante;*
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;*
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;*

- d) *all'allevamento e al ricovero degli animali;*
- e) *all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;*
- f) *ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;*
- g) *alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;*
- h) *ad uso di ufficio dell'azienda agricola;*
- i) *alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;*
- j) *all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.*

5. *Le porzioni di immobili di cui al comma 4, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.*

Articolo 5

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria

1. *Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.*

2. *Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.*

3. *Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.*

4. *Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.*

5. *E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di*

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

~~6. E', altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'Aire del Comune di Calasetta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.¹~~

6. E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

~~7. E', altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) a condizione che i soggetti che utilizzano l'immobile abbiano acquisito nello stesso la residenza anagrafica e vi abbiano stabilito la dimora abituale. L'agevolazione di cui al periodo precedente opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In caso di contitolarità dell'immobile con soggetti differenti dal coniuge l'assimilazione all'abitazione principale non si applica.²~~

8. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

9. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

10. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza.

11. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste

¹ Art. 5, comma 6, sostituito con deliberazione di C.C. n. 16 del 03.07.2015

² Art. 5, comma 7, Abrogato

l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.

12. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti.

13. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

14. Per altro terreno si intende quello, diverso dall'area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato per attività diversa da quella agricola ovvero sul quale l'attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.

Articolo 6

Soggetto attivo dell'imposta municipale propria

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale propria è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile assoggettabile all'imposta.

Articolo 7

Soggetti passivi dell'imposta municipale propria

1. Soggetto passivo dell'imposta municipale propria è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili imponibili.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Articolo 8

Base imponibile dell'imposta municipale propria

1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili imponibili.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	Coefficiente
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categoria catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	65
Categoria catastale D/5	80

~~3. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'articolo 13, comma 14ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 2. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, il Comune effettua il conguaglio.³~~

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di

presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere nella presenza di precarie condizioni igienico sanitarie e di uno stato di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Hanno tali caratteristiche i fabbricati e le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche: a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo; b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone. Non possono essere considerati inagibili o inabitabili: a) i fabbricati per i quali sono in corso interventi edilizi di costruzione, di demolizione, di ristrutturazione in quanto, per tali fattispecie, l'imposta si applica sull'area edificabile; b) i fabbricati privi di allacciamento alle reti di gas, energia elettrica, acqua, fognature e quelli per i quali gli impianti tecnologici debbano essere adeguati alle vigenti normative; c) i fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori finalizzati alla conservazione, ammodernamento o miglioramento, per i quali è sufficiente presentare al Comune la "dichiarazione di inizio attività" di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

c) per le unità, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel

³ Art. 8, comma 3, abrogato con deliberazione di C.C. n. 16 del 03.07.2015

modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;⁴

6. *Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.*

7. *In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.*

8. *Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.*

9. *Per l'area che per qualsiasi motivo sia divenuta inedificabile compete il rimborso della differenza d'imposta pagata rispetto a quella calcolata con riferimento al reddito dominicale opportunamente rivalutato, maggiorata degli interessi, per il periodo decorrente dall'acquisto dell'area ovvero dalla sua qualificazione come edificabile e fino al momento in cui è divenuta inedificabile e comunque per un periodo non eccedente dieci anni e a condizione che il vincoli di inedificabilità perduri per almeno tre anni. La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile.*

10. *Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.*

⁴ Art. 8, comma 5 lettera c), inserita con deliberazione di C.C. n. del 2016

Articolo 9

Determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria

1. *Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.*

2. *La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

3. *In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 2, entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.*

4. *Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.*

Articolo 10

Esenzioni dall'imposta municipale propria

1. *Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.*

2. *Sono, altresì, esenti:*

- I. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;*
- II. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;*
- III. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;*

- IV. *i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;*
- V. *i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;*
- VI. *i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui al periodo precedente, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni;*
- VII. *i terreni agricoli ubicati nelle isole minori, così come indicato nell'allegato A, indicazioni delle isole minori, della L. n. 448 del 28/12/2001, secondo quanto stabilito dalla L. n. 34 del 24 marzo 2015, di conversione del "decreto IMU" D. L. 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU;⁵*
- VIII. *gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, di cui al periodo precedente, è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da redigere utilizzando il previsto modello approvato con decreto ministeriale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;*
- IX. *i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. La predetta*

esenzione è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da redigere utilizzando il previsto modello approvato con decreto ministeriale.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

Articolo 11

Riduzione dell'imposta municipale propria per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Articolo 12

Detrazioni dell'imposta municipale propria

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. L'importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli istituti autonomi

⁵ Art. 10, comma,2, VII, inserito con deliberazione di C.C. n. 16 del 03.07.2015

per le case popolari, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'articolo 5 e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

Articolo 13

Periodicità e versamenti dell'imposta municipale propria

1. L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 8, le aliquote come stabilite all'articolo 9.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il soggetto che esegue il pagamento versi la somma delle imposte che avrebbero dovuto pagare i singoli contitolari per conto dei quali il versamento è effettuato.

3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.

4. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

5. L'imposta annua deve essere versata, in autoliquidazione, per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.

6. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento.

7. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al primo periodo del precedente comma 4 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei

confronti dello stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2014.

8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.

9. Il versamento dell'imposta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

10. Gli enti non commerciali effettuano il versamento esclusivamente utilizzando il predetto modello F24.

Articolo 14

Riserva di gettito dell'imposta municipale propria a favore dello Stato

1. E' riservata allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

2. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune nel proprio territorio.

3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.

4. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 15

Dichiarazione dell'imposta municipale propria

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale; lo stesso decreto disciplina i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. La dichiarazione può essere presentata anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze.

3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

5. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

6. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Resta ferma la dichiarazione presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibile.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

8. Nella dichiarazione dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno precedente. La predetta imposta può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini dell'imposta sui redditi.

Articolo 16

Istanza ai fini dell'equiparazione ad abitazione principale

~~1. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 5 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune,~~

~~allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata, a pena di decadenza del beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, di cui al precedente articolo 15 del presente regolamento, relativa all'anno d'imposta di riferimento. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni delle condizioni da cui consegua la perdita del beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale.⁶~~

1. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dal comma 6 dell'articolo 5 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. L'istanza deve essere effettuata, a pena di decadenza del beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale, entro l'anno d'imposta di riferimento.

La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni delle condizioni da cui consegua la perdita del beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale. La presentazione dell'istanza non esonera il contribuente dalla presentazione della dichiarazione IMU di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 13, comma 2, del presente regolamento, il soggetto passivo che esegue il versamento anche per conto dei contitolari deve comunicare al Comune, entro il termine previsto al precedente comma 1, i dati anagrafici dei contitolari per i quali ha effettuato il pagamento, gli importi versati per ciascun contitolare nonché gli identificativi catastali degli immobili a cui si riferisce il versamento.

Capo III

La tassa sui rifiuti

Articolo 17

Natura della tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente Capo ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

⁶ Art. 16, comma 1, sostituito con deliberazione di C.C. n. 16 del 03.07.2015

Articolo 18

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Si considerano rifiuti assimilati quelli rientranti nell'Allegato 2 del presente regolamento.

2. Si intendono per:

- a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Le utenze domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredi o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

- a) i locali impraticabili;
- b) i locali in stato di abbandono;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- e) i locali diversi da quelli di cui ai precedenti commi 3 e 4;
- f) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- g) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 19

Decorrenza dell'obbligazione

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

Articolo 20

Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.

Articolo 21

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 18. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 22

Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a 50 centimetri quadrati.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a 50 centimetri quadrati.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;

- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138](#).

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

9. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

Attività	Riduzione della superficie
Falegnamerie	60%
Autocarrozzerie	60%
Autofficine per riparazione veicoli	60%

<i>Gommisti</i>	60%
<i>Autofficine di elettrauto</i>	50%
<i>Distributori di carburante</i>	30%
<i>Ceramisti e lavoratori della pietra</i>	50%
<i>Fabbri e carpentieri</i>	50%
<i>Lavanderie e tintorie</i>	30%
<i>Verniciatori e lucidatori</i>	50%
<i>Studi fotografici</i>	30%
<i>Medici e laboratori</i>	30%
<i>Farmacie</i>	30%
<i>Tipografie</i>	30%
<i>Macellerie e pescherie</i>	30%
<i>Specchi acquei su aree in concessione porto</i>	90%
<i>Per le attività del settore commercio ed artigianato produttori rifiuti esclusi dal servizio di ritiro di competenza del comune</i>	30%

Articolo 23

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di

scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.

5. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

7. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

8. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

9. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

10. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 24

Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Articolo 25

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali; sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero degli occupanti l'utenza domestica, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì alle altre utenze domestiche, ubicate interamente o prevalentemente nel territorio comunale, occupate o detenute dai medesimi nuclei familiari.

2. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.

3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando il nucleo familiare composta da quattro unità.

4. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta

di pagamento della tassa, considerando un numero di occupanti pari al nucleo familiare medio comunale.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza e/o il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Articolo 26

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 40 per cento per le utenze poste a una distanza superiore a metri 500 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica

2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 27

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa è ridotta nei seguenti casi:

- a) *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 5 per cento sia della parte fissa sia della parte variabile della tariffa;*⁷
- b) *nel caso di agricoltori, la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 30 per cento sia della parte fissa sia della parte variabile della tariffa;*
- c) *locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio la Dia o la Scia: riduzione del 10 per cento della tariffa.*

2. *Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.*

Articolo 28

Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. *Per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile (IN CASO DI METODO NORMALIZZATO), è ridotta della medesima percentuale dell'incremento percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo dell'1 per cento e un massimo del 5 per cento.*

Articolo 29

Agevolazione per l'avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati

1. *La tassa non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.*

2. *Per recupero si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati*

⁷ Art. 27 comma 1, lett. a) modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 18.07.2014

altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Il recupero deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.

4. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria.

Articolo 30

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 23 del presente regolamento, è possibile prevedere riduzioni della tariffa nei seguenti limiti massimi:

- a) esenzione completa per le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 70 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;*
- b) per associazioni od enti che perseguono finalità di riconosciuto valore socio-culturale la riduzione è del 50%;*
- c) le aree operative, ove si svolgono talune fasi dell'attività produttiva delle imprese, sono assoggettate alla tassa nella misura del 50% della superficie complessiva;*
- d) i locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici sono completamente esentati dalla tassazione;*
- e) nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è prevista una riduzione del 10% sulla tariffa.*

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi

della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa nei limiti del 7 per cento del costo del servizio di igiene urbana.

Articolo 31

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 32

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per la tassa per l'occupazione di suolo pubblico temporanea ovvero per l'imposta municipale secondaria a partire dalla data della sua entrata in vigore.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 33

Tributo provinciale

1. *E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.*

2. *Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.*

3. *Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti.*

4. *La Provincia comunica tempestivamente al Comune la misura determinata ai sensi del precedente comma 3.*

5. *La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.*

6. *Il Comune riversa alla Provincia gli importi riscossi al netto della commissione di cui al comma 5.*

Articolo 34

Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. *I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.*

2. *Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.*

3. *La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa, salvo quanto previsto ai successivi commi 6 e 7. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.*

4. La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.

5. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

6. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

7. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 35

Versamento della tassa sui rifiuti

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il versamento è dovuto:

- a) **previo invito al contribuente, a titolo di acconto, in 4 rate, di pari importo, con scadenza rispettivamente il 30 giugno, il 31 agosto, il 31 ottobre ed il 16 dicembre dell'anno di riferimento, con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;**
- b) **previa intimazione di pagamento notificata al contribuente, a titolo di saldo, in 2 rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, la prima entro 60 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento e la seconda entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza della prima rata.**

3. **In sede di determinazione del saldo sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l'anno di riferimento nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.**

Capo IV
Il tributo per i servizi indivisibili

Articolo 36

Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili

1. *Il presupposto del tributo per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.*

2. *Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come individuati e quantificati con la deliberazione di cui al successivo articolo 40 del presente regolamento.*

Articolo 37

Soggetto attivo del tributo per i servizi indivisibili

1. *Soggetto attivo del tributo per i servizi indivisibili è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile assoggettabile al tributo.*

Articolo 38

Soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili

1. *Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i fabbricati e le aree edificabili di cui all'articolo 36 del presente regolamento.*

2. *In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*

3. *Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune con la deliberazione di cui al successivo articolo 40 del presente regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.*

4. *In caso di locazione finanziaria, il tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.*

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei fabbricati e delle aree edificabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

6. Nel caso di unità in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per gli immobili di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante gli immobili in uso esclusivo.

Articolo 39

Base imponibile del tributo per i servizi indivisibili

1. La base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento.

Articolo 40

Determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente, in conformità dei servizi indivisibili e dei relativi costi. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.

4. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 41

Riduzione del tributo per i servizi indivisibili

1. *Il tributo è ridotto del 30 per cento per le abitazioni rurali.*

Articolo 42

Esenzioni dal tributo per i servizi indivisibili

1. *Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.*

2. *Sono, altresì, esenti:*

- I. *i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;*
- II. *i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;*
- III. *i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;*
- IV. *i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;*
- V. *i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;*
- VI. *gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, di cui al periodo precedente, è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da redigere utilizzando il previsto modello approvato*

con decreto ministeriale. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

Articolo 43

Dichiarazione del tributo per i servizi indivisibili

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso o della detenzione dei fabbricati e delle aree edificabili entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.

2. Nel caso di detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori. Nel caso di possessori diversi dai detentori, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. In ogni caso, rimangono fermi la responsabilità e gli obblighi in capo a ciascun possessore o detentore.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

4. La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.

5. Si applicano le disposizioni concernenti l'imposta municipale propria di cui al capo II del presente regolamento.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 44

Periodicità e versamenti del tributo per i servizi indivisibili

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso il tributo è dovuto dal soggetto che ha posseduto o detenuto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

2. Il tributo annuo deve essere versato, in autoliquidazione, per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento del tributo annuale complessivamente dovuto può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.

3. L'importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l'anno precedente a quello di riferimento. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta di riferimento. Per l'anno d'imposta 2014 l'importo da versare per la prima rata del tributo per i servizi indivisibili è calcolato applicando l'aliquota di base prevista dal primo periodo del comma 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il conguaglio, applicando l'aliquota vigente per l'annualità d'imposta di riferimento, è effettuato con il pagamento dell'ultima rata dello stesso anno.

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento del tributo complessivamente corrisposto per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al primo periodo del precedente comma 2 e l'ultima, a conguaglio del tributo complessivamente dovuto, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2014.

5. Il versamento del tributo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

Capo V

Disciplina comune alle componenti dell'imposta unica comunale

Articolo 45

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 46

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 47

Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

Articolo 48

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta unica comunale, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 49

Poteri istruttori

1. *Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.*

2. *In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.*

Articolo 50

Accertamenti

1. *Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.*

2. *Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.*

3. *Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento relativi all'imposta municipale propria fino ad un*

massimo di dodici rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a tre mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di nove rate mensili.

Articolo 51

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 49, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di omessa dichiarazione o infedele dichiarazione, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 52

Riscossione coattiva

1. *Le somme liquidate ai sensi degli articoli 50 e 51 del presente regolamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.*

2. *Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.*

Articolo 53

Rimborsi

1. *Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.*

2. *Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.*

Articolo 54

Potenziamento dell'ufficio tributi

1. *Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi nonché dell'incentivazione alla lotta della evasione e della elusione tributaria, una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria di competenza comunale, da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta comunale, è destinata al potenziamento della funzione tributaria e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.*

Articolo 55

Contenzioso tributario

1. *Per il contenzioso in materia di imposta unica comunale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*

Articolo 56

Disposizioni finali

1. È abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Rimane ferma l'applicazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativa al tributo soppresso per le annualità per le quali non è intervenuta la decadenza del potere di accertamento.

2. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto02. Campeggi, distributori carburanti03. Stabilimenti balneari04. Esposizioni, autosaloni05. Alberghi con ristorante06. Alberghi senza ristorante07. Case di cura e riposo08. Uffici, agenzie, studi professionali09. Banche ed istituti di credito10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista) |
|---|

parrucchiere)

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14. Attività industriali con capannoni di produzione

15. Attività artigianali di produzione beni specifici

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

17. Bar, caffè, pasticceria

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

19. Plurilicenze alimentari e/o miste

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21. Discoteche, night club

22. Aree e specchi acquei porto turistico

ALLEGATO 2) - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI A QUELLI URBANI

Articolo 1

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) *i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;*
- b) *i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;*
- c) *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;*
- d) *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
- e) *i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;*
- f) *i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.*

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) *i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;*
- b) *i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;*
- c) *i rifiuti da lavorazioni industriali;*
- d) *i rifiuti da lavorazioni artigianali;*
- e) *i rifiuti da attività commerciali;*
- f) *i rifiuti da attività di servizio;*
- g) *i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;*
- h) *i rifiuti derivanti da attività sanitarie.*

Articolo 2

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nel successivo articolo 4 provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici

che non possono produrre rifiuti, superiore a **150 mq**, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il **10 per cento** del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 3

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) *i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;*

c) *le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;*

d) *i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.*

Articolo 4

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

1. Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- a) rifiuti di carta, cartone e similari;*
- b) rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;*
- c) imballaggi primari*
- d) imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;*
- e) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);*
- f) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;*
- g) accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;*
- h) frammenti e manufatti di vimini e sughero,*
- i) paglia e prodotti di paglia;*
- j) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;*
- k) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;*
- l) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;*
- m) feltri e tessuti non tessuti;*
- n) pelle e simil - pelle;*
- o) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;*

- p) *resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;*
- q) *imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;*
- r) *moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;*
- s) *materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);*
- t) *frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;*
- u) *rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;*
- v) *manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;*
- w) *nastri abrasivi;*
- x) *cavi e materiale elettrico in genere;*
- y) *pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;*
- z) *scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;*
- aa) *scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;*
- bb) *residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;*
- cc) *accessori per l'informatica.*

2. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lettera g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#):

- a) *rifiuti delle cucine;*
- b) *rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;*
- c) *vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,*
- d) *rifiuti ingombranti*
- e) *spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;*
- f) *indumenti e lenzuola monouso;*
- g) *gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;*
- h) *pannolini pediatrici e i pannoloni;*
- i) *contenitori e sacche delle urine;*

j) *rifiuti verdi.*